

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Documento: Circolare n. 38 del 4 agosto 2006.

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Rivalutazione delle fasce di reddito familiare annuo per il periodo 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007. Erogazione dell'assegno sui trattamenti ai superstiti.

Quadro Normativo

- **Decreto Legge n. 69/1988**, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 153/1988, art. 2, comma 12.
- **Circolare n. 39 del 19 maggio 1999**: "Disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- **Circolare n. 66 del 12 ottobre 2000**: "Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001".
- **Circolare n. 69 del 29 settembre 2004**: "Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005".
- **Circolare n. 50 del 7 dicembre 2005**: "Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006".
- **Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2005**: "Assegno per il nucleo familiare" attuazione art. 1, comma 559 della legge 30.12.2004, n. 311.

RIVALUTAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

Le fasce di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) sono rivalutate annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" calcolato dall'ISTAT¹.

La rivalutazione per l'anno 2006 è pari al **1,7%**.

I redditi rivalutati sono disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane - Trattamento Economico.

EROGAZIONE DELL'ASSEGNO SUL TRATTAMENTO AI SUPERSTITI

L'erogazione dell'assegno spetta anche al titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, orfano o coniuge rimasto unico componente del nucleo familiare² a condizione che:

- abbia un'età inferiore a diciotto anni
ovvero
- si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità ad esercitare un proficuo lavoro, a causa di infermità, difetto fisico o mentale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande - sia per la prima attribuzione dell'assegno, sia per la sua rivalutazione - si rinvia alla Circolare n. 50 del 2005.

Per il 2006, le domande dovranno essere presentate entro il **15 settembre prossimo**, utilizzando gli appositi modelli³.

I titolari di trattamento pensionistico a carico dell'AGO⁴ -sia in attività di servizio che in quiescenza - ad eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale, devono inoltrare le domande all'INPS⁵.

DIFFUSIONE

Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale:

- con le modalità indicate nella circolare n. 3/1973
- tramite affissione agli albi di ciascuna Unità fino al 15 settembre 2006, termine ultimo per la presentazione della domanda.

Le singole Unità notificheranno inoltre la circolare, mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento:

- agli ex dipendenti titolari di pensione
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 1948⁶ (identificati con codice "0" in Anagrafica Fiscale - Posizione contributiva).

La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà trattenuta agli atti di ciascuna Unità.

Per tutto quanto non specificato dalla presente circolare - e con particolare riferimento agli "adempimenti del personale interessato" - valgono le istruzioni precedentemente fornite in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: **1** e **2**

1.Decreto legge n. 69/1988, art. 2, comma 12.

2.Sentenza della Corte di Cassazione n. 7668 del 1996.

3.**Allegati 1** e **2**: Modello A e Modello B.

4.Assicurazione Generale Obbligatoria.

5.Legge n. 114/1974, art. 16 e Circolare Inail n. 27/1975.

6.Trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.